



La Cassa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n° 285 del 17 dicembre 2013,
Parte I, Titolo IV, Capitolo 1 "Governano Societario" e degli articoli 11 e 12 del Decreto MEF n. 169 del 23
novembre 2020.

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2022

Sommario

1. PREMESSA	1
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	2
3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
4.1 <i>Requisiti individuali di idoneità alla carica</i>	4
4.2 <i>Requisiti di onorabilità.....</i>	4
4.3 <i>Criteri di correttezza</i>	4
4.4 <i>Requisiti di professionalità.....</i>	5
4.5 <i>Criteri di competenza.....</i>	6
4.6 <i>Cumulo di incarichi.....</i>	7
4.7 <i>Disponibilità di tempo</i>	7
4.8 <i>Altre ipotesi di incompatibilità</i>	8
4.9 <i>Composizione qualitativa – criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di amministrazione</i>	9
5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI.....	11
6.1 <i>Indipendenza di giudizio.....</i>	12
7. QUOTE DI GENERE	12

1. PREMESSA

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce per le banche condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; assicura, inoltre, condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli delle Autorità di vigilanza.

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi sociali siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della normativa di riferimento;
- che indirizzino la loro azione nell'esclusivo interesse della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino sempre con autonomia di giudizio.

E' pertanto opportuno che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

2.OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del presente regolamento è quello di descrivere e definire, nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzioni di supervisione strategica, anche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013" ed alle previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo, la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

- identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il "profilo teorico" dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Gli stessi risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia.

In questa prospettiva il Consiglio di amministrazione uscente, sulla base dell'esperienza di governo della Banca maturata nel corso del mandato e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione, ha predisposto il presente documento per rappresentare ai Soci i risultati della analisi condotte in merito al profilo teorico della composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio di amministrazione considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità che devono essere tenute in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri.

Il Presente documento è reso disponibile ai Soci ed al pubblico sul sito della Banca affinché la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di amministrazione possa tenere conto dei profili teorici ivi rappresentati.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente documento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Cassa di Ravenna Spa.

3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel sistema di governo societario adottato dalla Cassa di Ravenna, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente Statuto sono riservati all'Assemblea.

Tale articolo riserva poi all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le altre:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica e il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, la nomina e la revoca delle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.
- l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Requisiti individuali di idoneità alla carica

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti l'incarico loro assegnato; in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed anche esperienza sicuramente adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Tutti i Consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), per lo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale di una banca.

Occorre, inoltre, che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio nella sua globalità sia in grado di gestire efficacemente le diverse situazioni su cui può essere chiamato a deliberare. E' infine opportuno che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età, genere e possibilmente anche di provenienza geografica.

In questo contesto il Consiglio di amministrazione uscente raccomanda che – fermi i requisiti di legge, regolamentari e statutari richiesti per la carica di Consigliere di amministrazione – ai fini di una ottimale composizione del Consiglio stesso la selezione dei candidati avvenga tenendo in considerazione i requisiti personali e professionali e una adeguata disponibilità di tempo per favorire il miglior espletamento dell'incarico, secondo i criteri di seguito descritti.

4.2 Requisiti di onorabilità

Gli Esponenti devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

In particolare, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3 Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.

4.3 Criteri di correttezza

Oltre al requisito di onorabilità, considerati i profili reputazionali, i candidati devono soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali pregresse, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 del DM 169/2020.

Tale norma individua talune circostanze rilevanti, la cui presenza potrebbe far venir meno il soddisfacimento dei criteri di correttezza, intesa quale buona reputazione, onestà e integrità dell'esponente.

Nello specifico viene in rilievo che i candidati alla carica di consigliere di amministrazione:

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di amministratore della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- non si trovino – e non si siano trovati in passato – in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano o siano state, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla loro reputazione.

4.4 Requisiti di professionalità

Gli esponenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente applicabile (articolo 26 TUB, articolo 7 Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020), distinti per esponenti esecutivi, non esecutivi e presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori vengono scelti tra quei soggetti che abbiano esercitato **per almeno tre anni**, anche alternativamente nel corso dei 20 anni precedenti all'assunzione dell'incarico:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Per il **Presidente del Consiglio di amministrazione** l'esperienza complessiva deve essere di almeno un **quinquennio**.

4.5 Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i candidati devono soddisfare criteri di competenza volti a dimostrare la loro idoneità ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dimensionale e operative della banca e del Gruppo a cui essa appartiene.

Gli esponenti devono avere una conoscenza aggiornata del business in cui opera la banca e dei relativi rischi, a un livello commisurato alle proprie responsabilità. Ciò include una comprensione sufficiente degli ambiti in cui un singolo membro non è direttamente responsabile, ma lo sia su base complessiva congiuntamente agli altri membri.

A tal fine sono prese in considerazione sia (i) la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia (ii) l'esperienza pratica conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

La conoscenza teorica e l'esperienza pratica di ciascun esponente dovranno:

(i) essere relative **a più di uno** dei seguenti settori rilevanti:

- a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- d) assetti organizzativi e di governo societario;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- h) informativa contabile e finanziaria;
- i) tecnologia informatica;
- l) competenze giuridiche in i) diritto pubblico, ii) diritto internazionale e dei contratti, iii) diritto penale e/o iv) diritto commerciale;
- m) conoscenza dei mercati di operatività principale della Banca;
- n) esperienza nei settori i) industriale e/o ii) portuale;
- o) competenze negli ambiti della salute e sicurezza;
- p) competenze in relazione alle tematiche ESG.

(ii) essere idonee rispetto a:

- a) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- b) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Fermi restando i criteri sopra elencati e quelli previsti dallo Statuto, il Consiglio uscente raccomanda, infine, che con riferimento alla carica di **Presidente del Consiglio di amministrazione** siano soddisfatti anche i seguenti criteri di competenza:

- esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva del relativo organo sociale.

4.6 Cumulo di incarichi

Come previsto dalle "Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013", al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Il decreto del MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26, comma 3, lett. e) del TUB, ha individuato specificamente i limiti al cumulo di incarichi applicabili agli esponenti delle banche classificate come di grandi dimensioni.

Per la Cassa di Ravenna, appartenente alla categoria delle banche di medie dimensioni, il cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da uno specifico Regolamento interno ("Regolamento limiti al cumulo degli incarichi"), richiamato nello Statuto, che prevede limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Il Consiglio uscente ricorda che i Consiglieri sono tenuti al rispetto delle previsioni statutarie in materia di assunzione di incarichi in società diverse (articolo 16 dello Statuto sociale).

4.7 Disponibilità di tempo

L'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore comporta una sua valutazione preventiva in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli

verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto altresì delle attività lavorative e professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società bancarie, finanziarie ed assicurative anche di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, ciascun esponente comunica al Consiglio gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

Al fine di fornire opportune indicazioni ai Soci circa l'impegno richiesto, anche sotto l'aspetto temporale, a titolo informativo si segnala che il Consiglio uscente ha effettuato la seguente stima di impegno complessivo necessario per una efficace partecipazione all'attività del Consiglio.

Per quanto in particolare attiene alla figura del Presidente del Consiglio di amministrazione, in relazione al ruolo istituzionale ed ai compiti che allo stesso statutariamente competono, per l'adeguato svolgimento della carica è richiesto un particolare impegno di risorse tale da assorbire parte rilevante del tempo.

Tabella 1- Stima impegno complessivo per partecipazione alle attività del Consiglio di amministrazione

Ruolo	Stima impegno (giorni/anno)
Consigliere	49
Vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione	60 (di cui 49 come Consigliere)
Presidente del Consiglio di amministrazione	120 (di cui 49 come Consigliere)

4.8 Altre ipotesi di incompatibilità

Si precisa inoltre che:

- (i) tutti gli Esponenti, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 (il c.d. "Decreto Salva Italia") in materia di *interlocking directorates* ai sensi del quale è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;
- (ii) i componenti dell'organo di amministrazione non possono ai sensi dell'art. 2390 c.c. assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività

concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione da parte dell'assemblea;

(iii) tutti gli Esponenti sono tenuti al rispetto della normativa sulle incompatibilità per i dipendenti pubblici e per i titolari di cariche pubbliche di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato;

(iv) i componenti dell'organo di amministrazione, prima della nomina, presentano una dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

4.9 Composizione qualitativa – criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di amministrazione

In aggiunta ai requisiti e ai criteri di idoneità previsti per ogni singolo Esponente, il Consiglio uscente auspica che nella selezione dei candidati si tenga conto dell'adeguatezza della composizione del Consiglio di amministrazione anche nel suo complesso, in modo tale da alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, della gestione dei rischi, del controllo sull'operato dell'alta dirigenza, tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

A tal fine si auspica che venga presa in considerazione la presenza all'interno del Consiglio di amministrazione di Esponenti:

(i) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;

(ii) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi descritti al precedente capoverso.

Nel richiamare, al riguardo, i criteri di competenza individuali indicati al par. 4.3, si auspica, altresì, che tali criteri trovino una equilibrata combinazione nel Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire a detto Organo, in considerazione della complessità del contesto di riferimento e delle dimensioni del Gruppo, di esprimere nel suo complesso una gamma di competenze tra loro diversificate ma complementari, unitamente ad una equilibrata combinazione di profili ed esperienze, assicurando inoltre i requisiti di diversità e valutando in tale contesto anche il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica e di genere.

In particolare, il Consiglio uscente raccomanda che venga assicurata in Consiglio anche la presenza di esponenti che abbiano maturato qualificata e consolidata esperienza, con specifica professionalità ed autorevolezza, nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo di Istituzioni del settore bancario e finanziario.

In quest’ottica, il Consiglio uscente, considerate le caratteristiche della Banca e l’operatività dalla stessa svolta, nonché il contesto di riferimento, ritiene che nell’Organo consiliare dovrebbe essere assicurata la presenza di Esponenti in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree, secondo i seguenti requisiti minimi:

Ambiti di competenza	Requisiti minimi
<ul style="list-style-type: none"> a) mercati finanziari; b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; c) indirizzi e programmazione strategica; d) assetti organizzativi e di governo societario; e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi); f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; g) attività e prodotti bancari e finanziari; h) informativa contabile e finanziaria; i) tecnologia informatica; l) competenze giuridiche in i) diritto pubblico, ii) diritto internazionale e dei contratti, iii) diritto penale e/o iv) diritto commerciale; m) conoscenza dei mercati di operatività principale della Banca; n) esperienza nei settori i) industriale e/o ii) portuale; o) competenze negli ambiti della salute e sicurezza; p) competenze in relazione alle tematiche ESG. 	<p>Il Consigliere deve possedere una conoscenza: “medio-alta” per almeno due dei 14 ambiti di competenza</p>

5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito in un intervallo compreso tra 10 e 14 Consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato (articolo 7 dello Statuto).

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Dal punto di vista quantitativo, alla luce anche della raccomandazione espressa dalla Banca d'Italia in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca e alla luce dei compiti e delle responsabilità previste in capo al Consiglio di Amministrazione per il corretto svolgimento della sua funzione, possa essere considerato ottimale il numero attuale di 12 Consiglieri. Tale numero di componenti si ritiene possa infatti garantire la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità, nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari, evitando situazioni pletoriche.

6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Particolare importanza riveste l'attività di vigilanza e presidio svolta dagli Amministratori Indipendenti nell'ambito del rischio di conflitti di interesse nonché nella valutazione delle operazioni con parti correlate alla luce anche delle disposizioni Consob e Banca d'Italia in materia.

Il Consiglio uscente ricorda che, a norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza.

Per la definizione del requisito di indipendenza si fa riferimento all'art. 13 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, che reca un elenco tassativo di situazioni – che attengono ai rapporti di natura familiare, professionale, patrimoniale, nonché ad incarichi di natura politica - al ricorrere delle quali un amministratore non può considerarsi indipendente.

6.1 Indipendenza di giudizio

Tutti gli Esponenti devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti relativi all'incarico assunto, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

In particolare, l'indipendenza di giudizio si riferisce sia a determinate caratteristiche che l'Esponente deve possedere (ad esempio, la frequenza degli interventi nel corso delle riunioni consiliari, la capacità di valutare ed eventualmente contrastare le decisioni proposte da altri amministratori, convinzione delle proprie posizioni) e presuppone la non ricorrenza di talune ipotesi di conflitti di interesse definite particolarmente rilevanti (cfr. articolo 13 comma 1 lettere a), b), c), h), i) del DM 169/2020).

Il Consiglio uscente raccomanda che nella selezione dei candidati, sulla base delle informazioni fornite da ciascun esponente, venga posta attenzione nell'individuare soggetti in grado di assumere decisioni con massima indipendenza di giudizio e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi che possano costituire un potenziale rischio anche sotto l'aspetto reputazionale.

7. QUOTE DI GENERE

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna, il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore).

Si raccomanda, pertanto, che si tenga conto del criterio di genere nella presentazione delle liste per assicurare il rispetto nel continuo della quota di genere.

Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto, il Consigliere fornisce ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità attraverso la compilazione di apposito Questionario ("Questionario di idoneità"), allegando un curriculum vitae aggiornato volto ad identificare che il profilo risulti adeguato.

Il Presente documento è reso disponibile ai Soci e al pubblico sul sito della Banca affinché la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di amministrazione possa tenere conto dei profili teorici ivi rappresentati. Per quanto non espressamente stabilito nel presente documento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Cassa di Ravenna Spa.